

REGOLAMENTO: Modalità di pubblicazione del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati e per l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il loro riutilizzo. Adempimenti Legge 17/12/2012 n. 221, conversione in legge, con modificazioni del D.L. 18/10/2012, n. 179.

Art. 1 – Principi generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicazione del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso del Comune di Valentano e l'esercizio della facoltà di accesso telematico e di riutilizzo degli stessi.

In conformità al principio introdotto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82), con il presente Regolamento si disciplina la pubblicazione "in formati aperti" dei dati di cui il Comune è titolare, per renderli fruibili e riutilizzati al fine di creare strumenti e servizi innovativi e creare una P.A. aperta.

Sono definibili come "open data" i dati pubblici che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti.

I dati pubblici presenti nelle banche dati del Comune di Valentano, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.

Il Regolamento ha come scopo:

- a) l'individuazione dei dati esclusi dalla pubblicazione;
- b) la pubblicazione on line per l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;
- c) il riutilizzo dei dati pubblici

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) *dato*: rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
- b) *dato pubblico*: il dato conoscibile da chiunque (art. 1, c. 1, lett. n), CAD e art. 2, c. 1, lett. d), D.Lgs. 36/2006);
- c) *dataset*: una collezione di dati, generalmente riguardanti una stessa organizzazione, che vengono erogati e gestiti congiuntamente;
- d) *documento*: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici (art. 2, c. 1, lett. c), D. Lgs. 36/2006);
- e) *dato del Comune di Valentano*: il dato formato, o comunque trattato, dal Comune medesimo;
- f) *dato pubblico*: il dato conoscibile da chiunque;
- g) *dato a conoscibilità limitata*: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- h) *dato personale*: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- i) *dati di tipo aperto*: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
 - sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione.

- j) *formato aperto*: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- k) *titolare del dato*: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;
- l) *pubblicazione*: la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali del Comune, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione.
- m) *riutilizzo*: l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali (art. 2, c. 1, lett. e), D.Lgs. 36/2006);
- n) *licenza per il riutilizzo*: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- o) *banca dati*: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;
- p) *dataset*: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
- q) *metadato*: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- r) *interoperabilità*: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.

Art. 3 - Caratteristiche degli Open Data

Il principio fondamentale degli Open Data è che i dati pubblici, nel rispetto della normativa vigente, appartengono

alla collettività e come tali devono essere ri-utilizzabili da chiunque ne abbia interesse.

Elementi fondanti della riutilizzabilità dei dati pubblici sono:

- Diffusione senza restrizioni e in formati elettronici standard e aperti;
- Utilizzo di strumenti legali standard - attraverso l'adozione di licenze improntate al sistema Italian Open Data License (IODL);
- Gratuità della ri-utilizzabilità e della re-distribuibilità dei dati, riutilizzabilità immediata di tutti i dati aggregati ed anonimi.

Art. 4 – Dati oggetto del regolamento

Il presente Regolamento si applica a tutti i dati del Comune di Valentano nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 5. Rientrano nel patrimonio informativo del Comune di Valentano i dati acquisiti per finalità istituzionali dalle aziende partecipate e da soggetti terzi in generale, tranne il caso in cui specifici contratti o convenzioni prevedono diversamente.

Rientrano altresì nel patrimonio informativo del Comune di Valentano i dati acquisiti a seguito di procedure di gara, relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Art. 5 – Esclusioni

La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere

all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.

I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati.

I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

I dati di altri soggetti pubblici o privati, di cui il Comune di Valentano è in possesso mediante servizio di hosting o housing, non rientrano tra i dati oggetto del presente Regolamento.

Esclusioni particolari potranno essere definite con atti della Giunta comunale, su proposta motivata degli uffici comunali competenti per materia e raccolte in un unico elenco aggiornato.

Art.6 - Modalità di pubblicazione degli open data

I dataset di cui all'articolo 4 individuati a seguito di specifica analisi dai Responsabili dei Servizi cui afferiscono le basi dati, devono confluire nell'apposito spazio web dedicato all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" - "Altri contenuti – Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati" del sito internet del Comune di Valentano. Quando disponibili, le banche dati rilasciabili in formato tabellare aperto consentiranno sia il download che l'interrogabilità diretta online.

Con cadenza massima semestrale viene verificata la presenza di nuovi dataset o di aggiornamenti su quelle già pubblicati; se la suddetta verifica darà esito positivo si procederà al processo sopra descritto.

Art. 7 - Accesso e riutilizzo degli open data

Agli utenti del web sarà consentito raggiungere, interrogare, ricercare e scaricare i dati pubblicati e di riusarli nei termini definiti nella Italian Open Data License riportata nell'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 8 – Responsabilità

I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono i Responsabili di P.O. e il Responsabile della Trasparenza.

Art. 9 – Attuazione e controlli

Il Responsabile della Trasparenza assicura le condizioni organizzative e i processi funzionali per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 10 – Decorrenza e pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Valentano, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", insieme al catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati

Art. 11 - Rinvio a norme legislative

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme legislative vigenti in materia.

ALLEGATO 1

Italian Open Data License v2.0

Preambolo

La "Italian Open Data License" (IODL) è un contratto di licenza che ha lo scopo di consentire agli utenti di condividere, modificare, usare e riusare liberamente la banca di dati, i dati e le informazioni con essa rilasciati, garantendo al contempo la stessa libertà per altri. La presente licenza mira a facilitare il riutilizzo delle informazioni pubbliche nel contesto dello sviluppo della società dell'informazione.

Le banche di dati, i dati e le informazioni sono protetti dalle leggi applicabili in materia di diritto d'autore (incluso il diritto sui generis del costituente di banche di dati) e/o dalle altre leggi applicabili.

I diritti concessi dalla presente licenza non implicano alcun trasferimento di diritto di titolarità sulle banche di dati, sui dati e sulle informazioni pubbliche.

Gli utenti possono utilizzare e riutilizzare la banca di dati ed i dati in essa contenuti in base ai termini della presente licenza; ogni utilizzazione che non sia espressamente autorizzata ai sensi della presente licenza o delle leggi vigenti è proibita.

Con l'esercizio di uno qualunque dei diritti qui previsti, accetti e ti obblighi a rispettare integralmente i termini della presente licenza.

1. Definizioni

Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per:

- "Informazioni", la banca di dati ed i dati (testi, data base e data set, immagini, video, ecc.) offerti per l'uso secondo i termini di questa licenza;
- "Lavoro derivato", ogni traduzione, adattamento, trasformazione, diversa disposizione ed ogni altra modifica delle Informazioni o di una parte sostanziale della banca di dati;
- "Licenziante", il soggetto (Ente, persona fisica o persona giuridica) che fornisce le Informazioni secondo i termini e le condizioni della presente licenza;
- "Tu/Te", il soggetto (Ente, persona fisica o persona giuridica) che usa le Informazioni ed esercita i diritti derivanti dalla presente licenza, impegnandosi a rispettarne i termini.

2. Concessione della Licenza

Il Licenziante concede una licenza per tutto il mondo, gratuita, perpetua, non revocabile e non esclusiva alle condizioni di seguito indicate:

Sei libero di:

- riprodurre, distribuire al pubblico, concedere in locazione, presentare e dimostrare in pubblico, comunicare al pubblico, messa a disposizione del pubblico inclusa, trasmettere e ritrasmettere in qualunque modo, eseguire, recitare, rappresentare, includere in opere collettive e/o composte pubblicare, estrarre e reimpiegare le Informazioni;
- creare un Lavoro derivato ed esercitare sul Lavoro derivato i diritti di cui al punto precedente, per esempio attraverso la combinazione con altre informazioni (mashup).

A condizione di:

- indicare la fonte delle Informazioni e il nome del Licenziante, includendo, se possibile, una copia di questa licenza o un collegamento (link) ad essa.
- non riutilizzare le Informazioni in un modo che suggerisca che abbiano carattere di ufficialità o che il Licenziante approvi l'uso che fai delle Informazioni;
- prendere ogni misura ragionevole affinché gli usi innanzi consentiti non traggano in inganno altri soggetti e le Informazioni medesime non vengano travisate.

3. Usi consentiti

Tu puoi esercitare i diritti concessi con la presente licenza in modo libero e gratuito, anche qualora la finalità da Te perseguita sia di tipo commerciale.

La presente licenza non intende in alcun modo creare ulteriori diritti in capo al Licenziante rispetto a quelli previsti dalla legge sul diritto d'autore o ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l'operare della regola dell'esaurimento del diritto od altre limitazioni dei diritti sulle Informazioni derivanti dalle leggi applicabili.

4. Garanzie ed esonero di responsabilità

Salvo che sia espressamente indicato diversamente, le informazioni concesse sotto la presente licenza sono rilasciate dal Licenziante "così come sono"; il Licenziante non fornisce alcuna garanzia di qualsiasi tipo con riguardo alle Informazioni, sia essa espressa o implicita, di fonte legale o di altro tipo, essendo quindi escluse - tra le altre - le garanzie relative all'idoneità per un fine specifico, alla non violazione di diritti di terzi (d'autore o d'altro tipo), alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.

Il Licenziante non è responsabile nei tuoi confronti a qualunque titolo per qualsiasi tipo di danni derivante dalla presente licenza o dall'uso delle Informazioni; nessuna clausola di questa licenza esclude o limita la responsabilità nel caso in cui questa dipenda da dolo o colpa grave.

5. Varie

La presente licenza è condizionata risolutivamente, e pertanto i diritti con essa concessi cesseranno automaticamente senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, al rispetto delle condizioni previste all'art. 2 della presente licenza da parte tua.

Il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare le Informazioni sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la distribuzione delle Informazioni in qualsiasi momento.

La presente licenza deve ritenersi regolata dalla Legge italiana e deve, di conseguenza, essere interpretata applicando tale normativa.

Tu sei tenuto ad utilizzare le Informazioni licenziate nel rispetto della legge. In particolare, la presente licenza non costituisce un'autorizzazione a violare la legislazione italiana in materia di diritto d'autore (Legge n. 633/1941) e di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).